



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 8 Gennaio 2025

CASI OPERATIVI

Adesione al CPB da parte di un'immobiliare e profili di abuso
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno sulle soglie della contabilità semplificata
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

La "competenza" delle spese non rimborsate al professionista
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

L'acquisto on line di prodotti soggetti ad accisa in altro Stato UE
di Marco Peirolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Risk Assessment & Management: gli strumenti per la gestione del rischio
di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli



CASI OPERATIVI

Adesione al CPB da parte di un'immobiliare e profili di abuso

di Euroconference Centro Studi Tributari

The advertisement features the FiscoPratico logo (a stylized 'eC') and the text 'FiscoPratico'. It claims 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' (The integrated editorial platform with AI for the Commercial Lawyer's Studio). A button labeled 'scopri di più >' (Discover more) is also present.

Alfa società Immobiliare, con codice Ateco 682.001 svolgente attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ha aderito, avendone i requisiti, al CPB proposto dall'Agenzia delle entrate per gli anni 2024 e 2025.

Il 17 ottobre 2024 si è addivenuto alla stipula di un contratto preliminare notarile di compravendita di parte dei compendi immobiliari detenuti in proprietà dalla società, che pur continuando a essere locati, saranno oggetto di contratto di definitivo di compravendita nel corso dei primi mesi dell'anno 2025.

Gli immobili, oggetto di preliminare, risultano iscritti nell'ultimo bilancio approvato, nello Stato patrimoniale, sezione attivo B-II (immobilizzazioni materiali), e l'organo amministrativo, a seguito della futura e certa vendita, vorrebbe produrre una variazione nella rappresentazione, con conseguente passaggio dei cespiti, da Immobilizzazione a Rimanenze. Il tutto nel rispetto di quanto disposto dalla normativa civilistica (articolo 2424-bis, cod. civ.) e dell'Oic 16 nel quale viene evidenziato che non si considerino immobilizzazioni materiali “quegli immobili ... che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell'impresa ...”.

Se la società non producesse la variazione di rappresentazione sopra indicata, la vendita nel 2025 determinerebbe la realizzazione di una plusvalenza che andrebbe ad aumentare il reddito concordato. Nel caso invece in cui venisse prodotto sul bilancio 2024 la variazione sopra rappresentata, (quindi con l'iscrizione del cespito come rimanenza), nel 2025 la vendita non comporterebbe nessuna plusvalenza con evidenti vantaggi fiscali a favore del contribuente.

L'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare questa ultima rappresentazione? E, soprattutto, nel caso indicato è configurabile un “abuso di diritto” da parte del contribuente?

Se la variazione dei criteri di rappresentazione degli immobili (da Immobilizzazioni a Rimanenze) fosse stata prodotta dalla società sul bilancio del 2023, (approvato ad aprile 2024) e quindi prima della formale adesione al CPB si sarebbe comunque configurato un abuso di diritto?



[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno sulle soglie della contabilità semplificata

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Il superamento della **soglia di ricavi** rilevante ai fini della possibilità di aderire al regime di **contabilità semplificata** ha sempre effetto dall'**anno successivo** e **mai dall'anno in corso**. Ne consegue che, in caso di superamento del limite di ricavi, scatta l'obbligo di adozione della **contabilità ordinaria dall'esercizio successivo**, così come nell'ipotesi opposta, ossia in caso di **non superamento della soglia di ricavi**, la possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata trova applicazione **dall'anno successivo**.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'[articolo 18, D.P.R. 600/1973](#), sono ammessi alla **contabilità semplificata**, a partire dall'**anno successivo**:

- le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'[articolo 55 Tuir](#);
- le imprese **familiari** e aziende coniugali;
- le **società di persone commerciali** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di armamento e le **società di fatto**;
- gli **enti non commerciali**, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i **ricavi** indicati agli [articoli 57 e 85 Tuir](#) percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale previsti dall'[articolo 109, comma 2, Tuir](#), quindi in pendenza del regime ordinario, **non abbiano superato** l'ammontare:

- di **500.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di **servizi** oppure;
- di **800.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

Le soglie sono state **innalzate** dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prima della quale erano fissate in misura pari a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di **contemporaneo svolgimento** di attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, se è tenuta una **distinta annotazione** dei ricavi per ciascuna attività.



In assenza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano **prevalent**i le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, l'accesso al regime di contabilità semplificata è **precluso** quando l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, **super**a il limite massimo.

Da quanto sopra deriva che l'impresa in contabilità semplificata nel 2024 è **obbligata** ad adottare la contabilità ordinaria dall'1.1.2025, se al 31.12.2024 risulta aver realizzato ricavi in misura **eccedente** a 800.000 euro o a 500.000 euro, a seconda del tipo di attività.

Peraltro, in caso di **inizio attività** durante il 2024, le soglie di ricavi vanno **ragguagliate**. Ciò significa che laddove l'attività d'impresa, consistente nel commercio di beni, fosse stata avviata in data 1.7.2024, il limite di 800.000 euro **dove essere riproporzionato rispetto ai giorni dell'anno di effettivo** svolgimento dell'attività e, quindi, risulta essere **pari a 800.000 euro × 184/365 = 403.287,67** euro.

In materia di **concordato preventivo biennale**, si evidenzia che il **cambio di regime contabile** non **determina né la cessazione né la decadenza dalla proposta concordataria**. Ciò in quanto il D.Lgs. 13/2024 non prevede tra le fattispecie di cessazione e decadenza dal CPB, il **passaggio** dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB ([circolare n. 18/E/2024](#)).

Pertanto, l'impresa:

- che nell'anno 2023 ha adottato la contabilità **semplificata** e dal **2024** adotta la contabilità **ordinaria** (o **viceversa**), può applicare il concordato preventivo per il **biennio 2024-2025**, laddove vi abbia aderito;
- che fino all'anno 2024 adotta la contabilità **semplificata** e dal **2025** adotta la contabilità **ordinaria** (o viceversa), **non fuoriesce** dal concordato preventivo 2024-2025, laddove vi abbia aderito.

Perdipiù, il reddito concordato:

- in caso di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di **contabilità semplificata**, **non** può essere **abbattuto** della **perdita fiscale** derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze iniziali 2024 (Faq n. 10 del 25.10.2024);
- in caso di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità semplificata a quello di **contabilità ordinaria**, **non** deve essere **aumentato** dell'ammontare delle rimanenze finali 2024.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La “competenza” delle spese non rimborsate al professionista

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

[Scopri di più](#)

La recente riforma del reddito di lavoro autonomo, approvata con il D.Lgs. 192/2024, introduce, a partire dall'1.1.2025, importanti **novità nella gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista** per uno specifico incarico e **riaddebitate dallo stesso al committente**. Nella disciplina previgente alla riforma, le **spese sostenute dal professionista** per l'esecuzione di un incarico a favore di un cliente **costituivano**, da un lato, **spese deducibili dal reddito** e, dall'altro, il **riaddebito generava componenti positivi di reddito soggetti a tassazione e ritenuta d'acconto**, al pari dei compensi tipici derivanti dall'attività professionale. Tuttavia, **non sempre l'operazione era neutra dal punto di vista reddituale**, poiché oltre alla **penalizzazione finanziaria dovuta all'effettuazione della ritenuta** da parte del committente sostituto d'imposta, il **volume dei compensi risultava “gonfiato” da componenti diverse**, rispetto a quelle tipicamente rivenienti dallo svolgimento dell'attività professionale (con ripercussioni anche sul **fronte previdenziale**).

Come anticipato, con le novità derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, **il nuovo scenario normativo è il seguente:**

- l'[articolo 54, comma 2, lett. b, Tuir](#), **esclude dalla formazione del reddito** di lavoro autonomo le **somme percepite a titolo di “rimborso delle spese** sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”;
- l'[articolo 54-ter, comma 1, Tuir](#), **non consente la deduzione delle predette spese** dal reddito di lavoro autonomo.

In buona sostanza, lo schema disegnato dalla riforma fiscale prevede che **la gestione dei rimborsi spese costituisce una partita di giro solamente di natura finanziaria**, senza alcun impatto nella determinazione del reddito. È opportuno segnalare che **la novità in esame non impatta in alcun modo ai fini Iva**, poiché per tale tributo **restano ferme le ordinarie regole** (detrazione Iva per le spese documentate da fattura e imponibilità del riaddebito analitico inserito nella fattura emessa nei confronti del committente). Va altresì segnalato che **la neutralità in esame opera solamente per i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico** e riaddebitate analiticamente al committente. Qualora, al contrario, **gli accordi con**



il cliente dovessero prevedere un compenso forfettario comprensivo delle spese sostenute dal professionista (che rimangono quindi a suo carico), tali spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma con i limiti indicati dal nuovo articolo 54-septies, Tuir (75% per le spese di vitto e alloggio e comunque nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta).

L'articolo 54-ter, Tuir, contempla l'ipotesi in cui le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente non siano rimborsate da parte di quest'ultimo, nel qual caso l'esercente attività di lavoro autonomo rischierebbe di non dedurre i costi e di rimanere penalizzato dal punto di vista finanziario non avendo ottenuto il ristoro delle stesse. Pertanto, il comma 2 di tale articolo stabilisce che le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui alternativamente:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al D.Lgs. 14/2019) o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

La norma in questione individua un momento a partire dal quale la spesa (già sostenuta dal professionista) diviene deducibile dal reddito di lavoro autonomo per “competenza”, osservando che la norma consente la deduzione da partire da un determinato periodo d'imposta, il che consente al lavoratore autonomo di gestire la deduzione della spesa non necessariamente, ad esempio, nell'anno in cui il cliente ha fatto ricorso ad uno degli strumenti previsti per la gestione della crisi.



IVA

L'acquisto on line di prodotti soggetti ad accisa in altro Stato UE

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Le **vendite a distanza in ambito intracomunitario di prodotti soggetti ad accisa nei rapporti "B2C"** sono state recentemente esaminate dalla **Corte di giustizia UE**, nella sentenza di cui alla **causa C-596/23 del 19.12.2024**.

Oggetto di interpretazione è l'articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE, relativa al **regime generale delle accise**.

Sebbene la Direttiva n. 2008/118/CE sia stata abrogata dalla Direttiva n. 2020/262/UE, le indicazioni rese dalla Corte di giustizia UE sono **valide anche ai fini della disciplina attualmente in vigore**, stante il contenuto dell'articolo 44, Direttiva n. 2020/262/UE.

Fermo restando che **l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato UE dell'immissione in consumo**, l'articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE, dispone che i **prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato UE**, che sono acquistati da una **persona diversa da un depositario autorizzato** o da un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato UE e che non esercita un'attività economica indipendente, e sono spediti/trasportati in un altro Stato UE **direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto**, sono sottoposti ad accisa **nello Stato UE di destinazione**.

Nel caso esaminato, il sito Internet della società venditrice **consigliava agli acquirenti** delle bevande alcoliche commercializzate tramite tale sito **società di trasporti** identificate nello Stato UE della venditrice (Finlandia). Inoltre, detto sito Internet forniva informazioni **sulle spese di trasporto a carico dell'acquirente** intenzionato a rivolgersi ad una di tali società e conteneva un **link al sito Internet di ciascuna di dette società** in cui, dopo che l'acquirente avesse cliccato su uno di tali link, venivano trasmesse le **informazioni in merito ai prodotti da trasportare** senza intervento da parte dell'acquirente.

Ad avviso della Corte, nelle circostanze descritte, il venditore **agisce in modo da guidare la scelta**, da parte dell'acquirente, della società incaricata della spedizione/trasporto dei prodotti acquistati sul **proprio sito Internet**.



Quando il venditore agisce in tal modo, occorre considerare quest'ultimo come **partecipante in modo indiretto alla spedizione/al trasporto** dei prodotti sottoposti ad accisa verso lo Stato UE di destinazione e, di conseguenza, debitore dell'accisa in tale Stato UE, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 36, Direttiva n. 2008/118/CE.

Infatti, come risulta, in particolare, dall'impiego del termine "indirettamente" nell'articolo 36, par. 1, della stessa Direttiva n. 2008/118/CE, tale disposizione è stata redatta in modo da contemplare non solo l'ipotesi in cui il **venditore esegua egli stesso la prestazione di trasporto/spedizione**, ma anche altre ipotesi, tra cui quella in cui il **venditore gestisca indirettamente la spedizione/trasporto**, offrendo al consumatore la **possibilità di scegliere tra spedizionieri e/o vettori** che egli raccomanda.

Ne discende che il legislatore dell'Unione è più interessato alla **natura oggettiva delle operazioni negoziali** che alla forma giuridica loro conferita e questo comporta che l'espressione "spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto" deve essere interpretata in modo che il pagamento dell'accisa rifletta la **realtà economica dell'operazione**, a prescindere da qualsiasi formalismo.

Pertanto, la circostanza che l'acquirente abbia concluso **due contratti distinti**, di cui uno con il venditore e l'altro con la società di trasporto, è **irrilevante** al fine di valutare se la vendita a distanza di cui trattasi rientri o meno nella fattispecie di cui all'articolo 36, par. 1, Direttiva n. 2008/118/CE.

È il caso di osservare che le medesime conclusioni si applicano anche ai fini dell'Iva, posto che l'articolo 14, par. 4, Direttiva n. 2006/112/CE, recepito dall'articolo 38-bis, par. 1, D.L. 331/1993, definisce le "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**" come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni**, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell'acquirente.

I **casi** in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni sono individuati dall'articolo 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal Regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, secondo cui i **beni sono considerati trasportati/spediti da o per conto del fornitore**, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione, in particolare quando:

- il trasporto/spedizione dei beni è **subappaltato dal fornitore a un terzo** che consegna i beni all'acquirente;
- il trasporto/spedizione dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore **assume la responsabilità totale o parziale della consegna** dei beni all'acquirente;
- il fornitore **fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente** per poi trasferirle a un terzo che organizza il trasporto/spedizione dei beni;
- il fornitore **promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo** presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un



terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Il citato articolo 5-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, aggiunge che si considera che i **beni non siano trasportati/spediti da o per conto del fornitore** quando **l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo** e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare il trasporto/spedizione dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Risk Assessment & Management: gli strumenti per la gestione del rischio

di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli

Seminario di specializzazione

Risk assessment & management: strategie e strumenti per la gestione dei rischi

Scopri di più

Nel precedente contributo abbiamo avuto modo di evidenziare come una **gestione sistematica dei rischi** possa rappresentare un **elemento centrale per il successo e la sostenibilità delle imprese**. In questo nuovo intervento offriremo, invece, una **panoramica degli strumenti per la gestione del rischio**, tenuto conto che l'evoluzione delle discipline normative, le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti nelle esigenze aziendali, hanno portato alla **continua nascita di nuovi strumenti e metodologie** per la gestione del rischio d'impresa. Questi strumenti possono spaziare da soluzioni altamente specializzate e tecnologiche a **pratiche più tradizionali e adattabili**, il che rende l'elenco completo un compito arduo e in continua espansione. La gestione del rischio è, quindi, un **campo dinamico** che richiede un approccio flessibile e un aggiornamento costante per affrontare le sfide sempre nuove.

Sicuramente, uno degli **strumenti più importanti**, con una portata sistematica di notevole rilevanza, è il **modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001** ("MOG 231" o "modello 231").

L'adozione ed efficace attuazione di un modello 231 è uno dei requisiti, previsti dall'[articolo 6, D.Lgs. 231/2001](#), per poter ritenere configurata la **causa di non punibilità per l'ente in relazione alla sua responsabilità amministrativa** dipendente da reato. A tal fine, il modello 231 deve avere i **seguenti requisiti** (articolo 6):

1. **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (c.d., *Organismo di Vigilanza* – "OdV");
5. introdurre un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare** il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



Passando poi alla considerazione di **rischi di natura fiscale** in modo particolare, il D.Lgs. 128/2015 ha introdotto il c.d. **regime di adempimento collaborativo**, ovvero un **regime opzionale di cooperative compliance** mediante il quale si **ottengono importanti benefici** sul piano sanzionatorio amministrativo e penale.

Il soggetto in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa che intenda aderire al regime dell'adempimento collaborativo deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un **efficace sistema integrato di rilevazione**, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (**Tax Control Framework**), anche in ordine alla **mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati** dal contribuente, inserito nel contesto del **sistema di governo aziendale e di controllo interno** ([articolo 4 D.Lgs. 128/2015](#)).

Il sistema in questione deve presentare alcuni **requisiti ritenuti essenziali indicati** nel comma 1, dell'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#) e, in particolare, deve assicurare:

1. una **chiara attribuzione di ruoli e responsabilità** ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
2. **efficaci procedure di rilevazione**, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
3. efficaci procedure per **rimediare ad eventuali carenze** riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;
4. il D.Lgs. 221/2023 ha quindi aggiunto a tale elenco la **mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali**.

Un ulteriore strumento che consente di creare un ponte – per così dire – tra modelli operativi e risvolti tributari, soprattutto per quanto riguarda quelli di **fiscalità internazionale**, e dunque estremamente rilevante per i **gruppi multinazionali** (indipendentemente dalle loro dimensioni), è costituito dalla **Transfer Pricing Documentation**. In particolare, l'[articolo 26, D.L. 78/2010](#) ha introdotto un **apposito regime per la non-applicazione delle sanzioni amministrative ex articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997** (c.d. **penalty protection**): tale regime premiale si applica nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria italiana **contesti i prezzi di trasferimento applicati alle operazioni infragruppo**, solo se il contribuente ha predisposto **adeguata documentazione sui transfer pricing** seguendo le indicazioni previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 (anche il “Provvedimento”).

Da ultimo, alle discipline ed agli strumenti fin qui presentati, si unisce sicuramente anche il **bilancio di sostenibilità** (o “ESG Report”), le cui disposizioni partono da un **contesto sovranazionale di sempre maggiore attenzione** e sensibilità alle **crescenti sfide ambientali, sociali e politiche**. Ecco, dunque, che anche l'elaborazione riguardante gli ambiti *Environmental* (ambientale), *Social* (sociale) e *Governance* (politiche e organi di gestione aziendale) si presenta – volendo andare oltre il mero aspetto di *compliance* – come una **ulteriore occasione di rivisitazione dei modelli organizzativi e di business che** – in una evoluzione del concetto di *rete* e di *connessioni* – porta necessariamente ad una **rinnovata declinazione anche dei fattori di**



risk management.